



COMUNE DI CASTILENTI
(PROVINCIA di TERAMO)

SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA

PRATICA EDILIZIA N. 3551 /2019

Prot. n.7558

Data 19/11/2020

ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N.3

(ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 22.01.2004 n. 42)

VISTA la documentazione presentata in data 06/03/2019 con protocollo n. 0001493/ dalla Ditta: SINGHA S.R.L. con sede nel Comune di ROMA (RM), in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 42, C.F. / P.I., 01637560671, per l'accertamento della compatibilità paesaggistica per la aver realizzato

✓ **in** assenza dell'autorizzazione paesaggistica

le opere consistenti in:

REALIZZAZIONE DI N. 2 MODESTI CORPI DI FABBRICA ADIBITI A DEPOSITO ADDOSSATI AL CAPANNONE PRINCIPALE REALIZZATO CON C.E. N. 3 DEL 12/03/1992, VARIANTE N. 1 DEL 19/06/1995 E DIA N. 8/97 PROT. 4040 DEL 16/09/1997 E PARZIALE MODIFICA INTERNA ubicati in CONTRADA RUOTE FINO, sull'area identificata in catasto al foglio 17 mappale/i 246 e 247, con allegato progetto redatto dal tecnico DEL VESCOVO MASSIMO nato a LATINA (LT) il 18/06/1964 e residente nel Comune di LATINA (LT), in VIA F.LLI BANDIERA, 29, C.F.DLVMSM64H18E472P;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Parte III art. 146 modificato con Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010 n. 139;

CONSIDERATO che l'intervento della pratica in oggetto riguarda la realizzazione di: REALIZZAZIONE DI N. 2 MODESTI CORPI DI FABBRICA ADIBITI A DEPOSITO ADDOSSATI AL CAPANNONE PRINCIPALE REALIZZATO CON C.E. N. 3 DEL 12/03/1992, VARIANTE N. 1 DEL 19/06/1995 E DIA N. 8/97 PROT. 4040 DEL 16/09/1997 E PARZIALE MODIFICA INTERNA ubicati in CONTRADA RUOTE FINO nel Comune di Castilenti;

ACCERTATO che le opere già eseguite ed oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica rientrano fra quelle ammesse di cui all'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 22.01.2004 n. 42;

ACCERTATO, altresì, che l'area oggetto del richiesto accertamento di compatibilità paesaggistica è soggetta a tutela paesaggistica in base al vincolo di cui:

✓ all'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004 (*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11.12.1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*);

VISTA la circolare 26.06.2009 n. 33 del Ministero per i beni e le Attività Culturali circa il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario e, nello specifico, la definizione dei termini "lavori", "superfici utili" e "volumi" indicati nell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTA la nota 13.09.2010 n. 16721 di prot. dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali circa ulteriori chiarimenti in merito al procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167, commi 4 e 5, del codice per i beni culturali e del paesaggio;

VISTO il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici dell'Aquila espresso con nota del 28/09/2020 n. 6302, con il quale è stato espresso quanto segue:

- ✓ **parere favorevole con prescrizioni:**
al fine della mitigazione dell'impatto dell'intervento piante di medio fusto dovranno essere messe a dimora sul perimetro dell'area di sedime, con infoltimento delle piante sui bordi a contatto con l'area agricola ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.112 del 13/12/2012 con la quale sono stati recepiti i parametri per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di paesaggio previste dall'art. 16 – all. "I" della D.G.R. n. 119/2002 e n. 209 del 17/03/2008;

DATO ATTO che le opere edilizie di cui sopra sono meritevoli di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e tenuto conto che le stesse

- ✓ hanno comportato danno ambientale

DATO ATTO che le opere edilizie di cui sopra sono meritevoli di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e tenuto conto che le stesse

- ✓ hanno comportato danno ambientale

conseguentemente, la sanzione pecuniaria ex art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2001 è stata quantificata in €110,54 come risultante dal verbale n. 7519 del 18/11/2020 dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il Piano Paesistico approvato in data 21.03.90 dal C.R. con atto 141/21 ed atto 120/34 del 01.03.95;

RITENUTO che le realizzazioni preventivate, ammesse dal P.R.P. non recano pregiudizio alla conservazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati all'intervento;

ACCERTATA: a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico; b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile e dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico;

PRECISATO che è fatto obbligo di rispettare tutte le prescrizioni riportate nel presente atto e che le tecniche di intervento ed i materiali rivestono carattere vincolante e dovranno essere quelle indicate nella documentazione tecnica e nella relazione paesaggistica che formano parte integrante del presente atto.

VISTO che la dalla Ditta SINGHA S.R.L. con sede nel Comune di ROMA (RM), in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 42, C.F. / P.I., 01637560671 con atto n. rep. 2531 del 13/06/2019 Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di ROMA 1 il 20/06/2019 n° 17479 Serie 1T, è stata incorporata dalla "**GRADA Società a responsabilità limitata**", con sede in Roma (RM), via Francesco Denza n. 52, Partita IVA 01387191008, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Im prese di Roma 05312790586, R.E.A. numero RM-488855

FATTI salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

A C C E R T A

ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42

la compatibilità paesaggistica delle opere edilizie eseguite

- ✓ in assenza dell'autorizzazione paesaggistica

dalla "**GRADA Società a responsabilità limitata**", con sede in Roma (RM), via Francesco

Denza n. 52, Par tita IVA 01387191008, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 05312790586, R.E.A. numero RM-488855, e come meglio specificate in premessa e di cui agli elaborati progettuali allegati al presente atto -in unica copia- e di seguito indicati:

a. *tavole grafiche nn. 1;*

con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

✓ **parere favorevole con prescrizioni:**

al fine della mitigazione dell'impatto dell'intervento piante di medio fusto dovranno essere messe a dimora sul perimetro dell'area di sedime, con infoltimento delle piante sui bordi a contatto con l'area agricola ;

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Aquila entro il termine di 60 gg. o il ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

IL RESPONSABILE SERVIZIO

IL SINDACO
(Alberto Giuliani)

Per diritti €. 30,00